

**Accordo aziendale di  
secondo livello**

Il giorno 5 maggio 2026, alle ore 15:00 in Torino, Via Madama Cristina n. 50, presso la sede di FISASCAT CISL AM TORINO CANAVESE,

si sono riunite:

**PROGRESS SOC COOP**, con sede in Cherasco (Cn), Via S. Maria delle Fontane n. 5/a, rappresentata dal Presidente del CDA Signor Mirco Serafino;

**FISASCAT CISL AM TORINO CANAVESE**, nella persona del Signor Pasquale Motolo;  
**la RSA FISASCAT CISL AM TORINO CANAVESE** nella persona del Sig. Gianfelice Serre;  
per formalizzare le intese raggiunte a seguito di proficua negoziazione relativamente al cantiere di lavoro condotto da PROGRESS, in regime di appalto, in Mappano (To), Via Galileo Galilei n. 6/8 presso la committente DOBELL Spa.

**Premessa**

- A) Le Parti hanno avviato, a fine 2025, un percorso di valutazione del contesto operativo in cui la Cooperativa opera presso l'appalto di Mappano (To), con l'intenzione di definire intese migliorative rispetto alla disciplina del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e Servizi integrati/Multiservizi del 13/06/2025. Tale contrattualistica (inclusiva dei contenuti di cui all'Accordo di Rinnovo del 13/6/2025) è applicata da PROGRESS al personale addetto al cantiere di lavoro di cui all'intestazione.
- B) La Società considera importante strutturare un articolato negoziale di secondo livello a valenza triennale, ritenendo tale durata elemento strutturale di stabilità e prevedibilità, importante ai fini della propria programmazione, organizzativa quanto economica; FISASCAT CISL TO e RSA condividono tale approccio.
- C) All'interno di tale arco temporale le Parti convengono, cionondimeno, di prevedere diverse occasioni di verifica congiunta.

Tanto premesso,

**le Parti convengono quanto segue.**

§ § §

La Premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente Accordo Aziendale di secondo livello.

**Articolo 1 – Ambito di attività. Qualificazione del settore.**

L'attività della Società presso il cantiere di Mappano consiste nella resa, con propria organizzazione, di servizi specifici di confezionamento (nel caso concreto: di prodotti non alimentari, pennarelli e penne), nonché di attività complementari ed accessorie rispetto ai medesimi: servizi esternalizzati ad essa Società dalla committenza, mediante stipulazione di contratti di appalto privato.

Detta attività (codice ATECO 82.92.2) rientra nella nozione di attività non primarie di soggetti privati committenti, esternalizzate ad appaltatori, di cui all'art. 1 CCNL Multiservizi, anche in considerazione della considerazione autonoma e specifica dell'attività di confezionamento

/ Packaging (nel senso di attività organizzata, non di singoli profili professionali) solo nell'ambito di contrattazione collettiva stipulata da Organizzazioni non dotate del connotato della maggiore rappresentatività: contrattazione che, come tale, non è ritenuta applicabile da parte della Cooperativa.

Le Parti intendono, mediante il presente Accordo, migliorare il trattamento oggi applicato ai lavoratori presenti sul sito: anche al fine di qualificare, sul sito di Mappano, lo specifico settore di attività (confezionamento / Packaging) in discorso.

Tale qualificazione si ritiene importante a fronte della riscontrata (come già menzionato) presenza, sul territorio, di contrattualistica collettiva diversa: la quale (i) esplicitamente include il confezionamento nelle previsioni generali circa il proprio ambito di applicazione, ma (ii) non è negoziata e stipulata da soggetti stipulanti che siano dotati del connotato della maggiore rappresentatività; contrattualistica che si ritiene determinare possibili fenomeni di dumping contrattuale.

## **Articolo 2 – Partecipazione**

La Cooperativa riconosce e sottolinea il valore della partecipazione informata dei propri Soci alla vita della compagine sociale. Le Parti colgono, quindi, il rinvio di cui all'art. 14, legge 76/2025 alle società cooperative, quale occasione per agevolare la partecipazione informata dei soci-lavoratori alla vita della Cooperativa, anche mediante utilizzo della previsione in tema di formazione obbligatoria (per i rappresentanti dei lavoratori) di cui all'art. 12, comma 1 della medesima Legge, formazione da impartirsi in relazione alla struttura ed alle dinamiche societarie di un'impresa cooperativa.

## **Art. 3 – Decorrenza, durata.**

La durata del presente Accordo Aziendale di secondo livello sarà pari ad anni 3 a decorrere dal 1° gennaio 2026 (data di decorrenza dei suoi effetti) e sino al 31 dicembre 2028.


## **Art. 4 - Difesa della dignità della persona**

Le Parti convengono sull'esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona; esse quindi si attiveranno perché siano evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono l'importanza che nei luoghi di lavoro i rapporti tra Impresa e dipendenti, come pure tra i dipendenti medesimi, siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona.

Le Parti considerano inaccettabili e intollerabili discriminazioni per ragioni di razza, di religione, di lingua, di genere e di appartenenza politica e sindacale.

L'Impresa ispira la propria azione, con specifico riferimento ai temi qui trattati, ai principi di cui all'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro siglato da



CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 25 gennaio 2016 ed all'Accordo Quadro regionale CONFINDUSTRIA - CGIL-CISL-UIL del 19/6/2017 ed infine all'Accordo Quadro tra CGIL, CISL, UIL Torino, sottoscritto con API a settembre 2018 e con UNIONE INDUSTRIALE Torino a gennaio 2019.

#### Art. 5 – Parte economica.

5-a) Su richiesta della parte Sindacale, la Cooperativa si impegna a confermare, per la vigenza del presente Accordo, l'erogazione di buoni spesa a beneficio dei lavoratori che si renderanno disponibili a prestare attività al sabato, domenica o festivi beninteso oltre all'applicazione della maggiorazione contrattualmente prevista dal CCNL Multiservizi per il lavoro straordinario (anche notturno, nel caso).

In dettaglio, l'importo di tali buoni spesa sarà pari ad € 20,00 in caso di lavoro richiesto e prestato il sabato nel primo turno (ore 6,00 – 14,00); ad € 30,00 nel secondo turno (ore 14,00 – 22,00) ed € 40,00 nel terzo turno (ore 22,00 – 6,00).

La concreta erogazione di quanto maturato a tale titolo avverrà unitamente alla retribuzione del mese di competenza.

La Cooperativa, per il lavoro notturno, compreso in turni avvicendati Art. 38 punto 6 prevede la maggiorazione al 20%, su richiesta dell'O.S., la Cooperativa riconosce la maggiorazione del 25% e da considerare come condizione di miglior favore.

5-b) Le Parti concordano che la Cooperativa riconoscerà, a ciascun lavoratore cui si applichi il presente accordo, n. 1 ticket restaurant giornaliero del valore singolo di € 5,00 (cinque//00) per l'anno 2026, il 2027 ed il 2028: ticket restaurant il cui diritto competerà per ogni prestazione lavorativa giornaliera effettiva, uguale o superiore alle 6 ore dal lunedì al venerdì.


L'erogazione di quanto appena convenuto avverrà in concomitanza con quella delle spettanze mensili. Si conviene che, a fronte di dinamiche di mercato o altri eventi in grado di incidere, motivatamente ed in modo significativo, sull'andamento e sulla marginalità del cantiere di Mappano, la Cooperativa potrà evidenziare per iscritto alle altre Parti stipulanti e firmatarie essersi determinato, a suo avviso, un contesto di eccessiva onerosità sopravvenuta con specifico riferimento alle erogazioni di cui al presente capoverso 5-c): contesto rispetto al quale la Cooperativa si impegna quindi, con il presente Accordo, ad operare con trasparenza comunicazione preventiva alle Parti stipulanti e firmatarie, che si renderanno disponibili a confronto e negoziazione per il raggiungimento di soluzioni condivise.

Le Parti tutte si impegnano, in tale confronto, che dovrà essere avviato entro e non oltre giorni 15 a decorrere dalla comunicazione della Cooperativa e concluso entro i 30 giorni successivi al suo concreto avvio, ad analizzare il contesto ed a ricercare soluzioni, nell'interesse della Cooperativa e dei lavoratori stessi al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Del confronto, articolabile anche in più sessioni, verrà redatto verbale, riportante le soluzioni condivise, ove individuate.

5-c) Quale condizione di miglior favore rispetto alle previsioni dell'art.22, seconda parte del CCNL Multiservizi, nonché coerentemente a quanto considerato all'art. 1 in tema di ambito di applicazione rapportato all'attività svolta da PROGRESS presso il cantiere di Mappano, le Parti:

- (i) Riconoscono, che le espressioni “anzianità forfettaria di settore per gli operai” ed “anzianità nel settore” nel settore” di cui alla seconda parte dell'art. 22 siano da riferire all'anzianità di servizio continuativa presso il cantiere, stante la costante resa di servizi di confezionamento/Packaging anche prima dell'inizio dell'applicazione del CCNL Multiservizi;
- (ii) convengono, quindi, che l'anzianità forfettaria di settore di cui alla tabella allegata al CCNL venga riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2026, agli operai presenti sul cantiere i quali a quel momento abbiano maturato 4 anni di anzianità di servizio continuativa presso il medesimo.



La Cooperativa si rende disponibile a valutare, entro il termine della durata del presente accordo, la strutturazione di ulteriori scatti di anzianità di settore per via di maturazione progressiva, ogni quattro anni, sempre per il personale operaio continuativamente sul cantiere.

#### **Art. 6 – Stabilizzazioni.**

La Cooperativa si impegna, entro il termine del mese di Giugno 2026, ad assumere a tempo indeterminato n. 5 lavoratori di cui oggi si avvale, sempre presso il cantiere di Mappano, in regime di somministrazione (staff leasing); la Cooperativa medesima, in relazione alle esigenze che verranno palesate dalla committenza, si dichiara disponibile a valutare, successivamente, ulteriori stabilizzazioni nell'ambito della medesima platea di lavoratori.

#### **Art. 7 - Disposizioni finali.**

La Parti prevedono modalità ordinarie di consultazione mediante incontri da tenersi su richiesta anche di una sola delle Parti, al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, l'andamento del lavoro sull'appalto, nonché individuare eventuali azioni correttive che si convenisse essere necessarie.

A tal fine si istituisce una commissione paritetica Aziendale composta da 2 membri per ciascuna delle parti, con compiti di valutazione e vigilanza su tutti gli aspetti del presente accordo, (con particolare attenzione al punto 6 - Stabilizzazioni).

Il presente accordo è stato sottoposto in assemblea il 04/05/2026 con esito positivo.

Per PROGRESS SC  
PROGRESS - S.C. S.p.A.  
L'Amministratore

LA RSA

P. FISASCAT CISL TO

FISASCAT - CISL  
AM TORINO CANAVESE  
Via Madama Cristina, 50 - 10125 TORINO  
Tel. 011-65.20.201  
Fax 011-65.20.561